

Comune di Varapodio

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 **(Oggetto)**

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio comunale in attuazione delle norme di legge e dello Statuto.

Art. 2 **(Decisioni integrative)**

1. Sulle questioni che si presentano nel corso delle riunioni e che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto Comunale o dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Sindaco, in qualità di Presidente dell'organo consiliare, eventualmente sentito il parere del Segretario Comunale.

Art. 3 **(Sede del Consiglio comunale)**

1. Il Consiglio comunale ha sede nel Palazzo Comunale.
2. Il Sindaco può stabilire, in via eccezionale, di riunire il Consiglio in sede diversa, nell'ambito del territorio comunale, quando sussistano particolari esigenze.

Art. 4 **(Segreteria del Consiglio)**

1. Il Segretario comunale, per lo svolgimento delle sue funzioni inerenti alla partecipazione alle riunioni del Consiglio, si avvale della collaborazione dell'Ufficio di Segreteria.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

CAPO I **Insediamiento e costituzione del Consiglio**

Art. 5 **(Prima seduta)**

1. La prima seduta del Consiglio comunale è convocato dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

3. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti entro i termini previsti dallo Statuto e viene contestualmente comunicato al Prefetto.

Art. 6 **(Convalida degli eletti)**

1. Nella prima seduta il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione del Sindaco e dei Consiglieri eletti, e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi quando sussista una delle cause previste dalla legge.

2. Intervenuta da parte del Consiglio la convalida del Sindaco e dei Consiglieri, il Consiglio medesimo provvede alla sostituzione dei Consiglieri dichiarati ineleggibili o incompatibili secondo le norme delle leggi vigenti.

4. Se nella prima riunione non si esaurisce l'esame della condizione degli eletti o il Consiglio ritenga necessario acquisire ulteriori elementi di giudizio, l'esame è aggiornato ad una successiva seduta che si considera di prosecuzione.

5. Alla prima seduta il Sindaco e i Consiglieri proclamati possono intervenire, anche se contro la loro elezione sia stato proposto reclamo, e possono partecipare alla deliberazione consiliare anche se si tratta della loro convalida.

6. Nella stessa seduta il Consiglio prende atto delle rinunzie presentate dai candidati proclamati eletti e provvede immediatamente alla convalida dei subentranti. Questi, se presenti in aula, sono ammessi subito a partecipare ai lavori consiliari.

7. La deliberazione di convalida degli eletti è dichiarata immediatamente eseguibile.

Art. 7 **(Adempimenti nella prima seduta)**

1. Nella prima seduta del Consiglio Comunale il Sindaco dà comunicazione della nomina degli Assessori e del Vice Sindaco e della loro accettazione.

2. Il Consiglio definisce gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

Art. 8 **Indirizzi generali di governo**

1. Entro 180 giorni dallo svolgimento della consultazione elettorale che lo ha eletto, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle iniziative ed ai progetti da parte del Sindaco e dei singoli Assessori.

2. Il Consiglio discute ed approva il documento riguardante gli indirizzi generali di governo.

3. Il Consiglio comunale, almeno una volta l'anno, e non oltre il 30 novembre, di regola unitamente alla verifica del permanere degli equilibri di gestione, verifica lo stato di attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori.

Capo II **I Gruppi consiliari**

Art. 9 **(Composizione)**

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista compongono un gruppo consiliare, indipendentemente dal numero.

2. Il Consigliere che non intende appartenere al gruppo consiliare di cui al comma 1, oppure intende successivamente recedere dal gruppo a cui apparteneva, comunica la sua decisione, con atto scritto, alla Segreteria del Comune ed entra a far parte del gruppo misto.

3. Il Consigliere che intende far parte di un gruppo consiliare già costituito, oltre alla comunicazione di cui al comma 2, trasmette alla Segreteria del Comune un documento scritto attestante l'accettazione della sua domanda da parte del capo del gruppo a cui intende aderire.
4. I Consiglieri comunali che intendono formare un gruppo consiliare diverso da quello in cui sono stati eletti, devono essere in un numero non inferiore a tre.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai Consiglieri che subentrano a quelli cessati dalla carica.

Art. 10
(Costituzione)

1. I gruppi corrispondenti a liste elettorali designano, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il capogruppo, dandone comunicazione sottoscritta dagli aderenti al gruppo alla Segreteria del Comune. Qualora il capogruppo non venga designato o non ne venga comunicata la designazione, è capogruppo il Consigliere che all'interno del gruppo ha riportato il maggior numero di voti .
2. Ove si determini la nascita di un gruppo misto, composto di più Consiglieri, si considera capogruppo il Consigliere più anziano di età, salva diversa comunicazione sottoscritta dagli appartenenti al gruppo medesimo ed inviata alla segreteria del Comune.
3. Il Sindaco, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea della avvenuta costituzione dei gruppi consiliari e di ogni successiva variazione.

| |
|--|
| TITOLO III I MEMBRI DEL CONSIGLIO |
|--|

CAPO I
Diritti e poteri dei membri del Consiglio

Sezione I
Diritti di informazione

Art. 11

(Diritti di informazione)

1. Il Comune garantisce il diritto dei Consiglieri comunali di accedere agli atti e alle informazioni, utili all'espletamento del loro mandato, in possesso dell'Amministrazione e degli enti ed organizzazioni dipendenti.
2. Le modalità di esercizio del diritto sono disciplinate nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) la richiesta di accesso dovrà essere avanzata in forma scritta al responsabile dell'unità organizzativa interessata;
 - b) il Consigliere è tenuto al segreto nei casi previsti dalla legge;
 - c) nel caso di atti preparatori, l'accesso è ammesso nei confronti della determinazione finale dell'unità organizzativa competente ad emanarla;

Art. 12

(Condizioni e limiti dell'esercizio del diritto di informazione)

1. Nel caso in cui il Consigliere conosca gli estremi di identificazione del documento e la sua collocazione rivolge la richiesta di visione al responsabile della unità organizzativa che detiene il documento.
2. In tutti gli altri casi, il Consigliere comunale si rivolge alla Segreteria comunale sia per conoscere gli estremi e la collocazione dei documenti, sia per sapere se l'Amministrazione possiede documenti utili rispetto a un determinato argomento.
3. Il Segretario comunale informa nel più breve tempo possibile il Consigliere sull'esistenza e la sua collocazione entro l'Amministrazione e gli enti e le organizzazioni dipendenti.
4. Il Consigliere deve essere posto nelle migliori condizioni possibili per l'esercizio del diritto.

Art. 13

(Copia dei documenti)

1. Il Consigliere ha diritto di ottenere copia dei documenti visionati, sempre che la richiesta non sia tale da recare ostacolo alla normale attività degli uffici, ovvero non comporti costi eccessivi per il Comune. In tali casi il Sindaco può opporre motivato diniego oppure differire il termine del rilascio, fermo restando il diritto del consigliere di ottenere le copie richieste in caso di necessità di produzione in giudizio delle medesime.
2. La richiesta viene inoltrata al responsabile dell'unità organizzativa che detiene il documento e deve indicare gli estremi del documento stesso.
3. I Consiglieri comunali di pregresse gestioni hanno diritto di prendere visione e di avere informazioni di atti e provvedimenti adottati con la loro partecipazione, quando in ordine a tali atti e provvedimenti sorgono questioni coinvolgenti responsabilità amministrativa, civile e penale.

Art. 14

(Diniego di visione e copia)

1. Al Consigliere comunale non può essere opposto il segreto d'ufficio se non nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto e fatti salvi i casi di esclusione previsti dalle norme di legge e regolamentari che disciplinano il diritto di accesso dei cittadini alle informazioni, agli atti e documenti amministrativi.

Sezione II

Poteri dei membri del Consiglio

Art. 15
(Iniziative)

1. In ordine ad ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio, i membri del Consiglio hanno diritto di:

- a) presentare al Consiglio, nella forma e con i requisiti propri delle deliberazioni consiliari, proposte relative a oggetti di competenza del Consiglio, salvi i casi in cui l'iniziativa è riservata ad altri organi in base alla legge e allo Statuto;
- b) proporre l'inversione dell'ordine del giorno;
- c) proporre la questione pregiudiziale o la sospensiva;
- d) presentare emendamenti ed ordini del giorno;
- e) presentare interrogazioni e mozioni;
- f) esercitare gli altri diritti previsti dalla legge, dallo Statuto, dal presente regolamento e dagli altri regolamenti comunali.

Art. 16
(Norme comuni a interrogazioni e mozioni)

1. Le interrogazioni e le mozioni sono formulate per iscritto e presentate alla Segreteria comunale che le protocolla. Per poter essere discusse, devono essere presentate almeno venti giorni prima della seduta consiliare in caso di mozione ed almeno quindici giorni feriali prima in caso di interrogazione.

2. Le interrogazioni e le mozioni su argomenti eguali, analoghi o connessi possono essere svolte contemporaneamente.

3. Nel caso previsto dal comma 2, si applicano le regole proprie delle interrogazioni.

4. Ciascun consigliere non può presentare per la stessa seduta più di due mozioni o interrogazioni.

5. Nel caso di più mozioni ovvero di un'interrogazione sottoscritta da più di un membro del Consiglio, svolge l'interrogazione o la mozione il primo firmatario; in caso di sua assenza, la svolge il secondo firmatario e così via sino ad esaurimento. Se nessuno dei firmatari è presente l'interrogazione o mozione decade, tranne nel caso in cui l'assenza sia giustificata, nel qual caso la discussione ha luogo nella successiva seduta consiliare.

Art. 17
(Interrogazioni)

1. L'interrogazione consiste nella domanda, avente per oggetto argomenti pertinenti l'attività del consiglio, della giunta, ovvero concernenti le prerogative del consigliere comunale, rivolta al Sindaco di conoscere:

- a) se qualche fatto sia vero;
- b) se dello stesso sia pervenuta alcuna informazione e se, nel caso che sia esatta, risultino adottati o stiano per essere adottati provvedimenti in proposito;
- c) se si intenda informare il Consiglio dei fatti o documenti necessari per la trattazione dell'argomento o dare informazioni o spiegazioni in merito a specifiche attività dell'Amministrazione;

- d) quale sia la posizione della Giunta rispetto ad accadimenti di interesse comunale.
2. L'interrogante può chiedere che gli venga risposto per iscritto o verbalmente. Qualora nulla sia specificato, si intende che l'interrogazione è a risposta verbale. L'interrogazione a risposta verbale viene letta dal Sindaco e l'interrogante può ulteriormente illustrarla per non più di 5 minuti.
 3. Il Sindaco, o l'Assessore da lui delegato, risponde a ciascuna interrogazione iscritta all'ordine del giorno per non più di dieci minuti.
 4. Le interrogazioni sono iscritte all'ordine del giorno secondo l'ordine di presentazione, nella prima seduta utile.
 5. L'interrogante può dichiarare se è soddisfatto o meno della risposta, in un tempo non superiore a tre minuti.

Art. 18 (Mozione)

1. La mozione consiste:
 - a) in un documento mediante il quale il Consiglio impegna politicamente la Giunta ad adottare determinati provvedimenti o ad attenersi a specifici criteri o perseguire determinati fini ed obiettivi o ad attuare programmi particolari;
 - b) in un documento politico mediante il quale il Consiglio esprime un giudizio su atti, comportamenti e attività della Giunta, dell'Amministrazione e delle organizzazioni dipendenti, senza che ciò comporti l'obbligo di dimissioni della Giunta;
 - c) in un documento mediante il quale il Consiglio esprime giudizi, o fa voti, o manifesta sentimenti.
2. Le mozioni vengono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta utile dopo la loro presentazione e svolte secondo l'ordine della loro presentazione.
3. Allo svolgimento di ciascuna mozione viene dedicato un tempo non superiore a dieci minuti. Qualora a causa dello scadere del tempo non sia stato possibile esaurire lo svolgimento delle mozioni iscritte all'ordine del giorno, esse saranno svolte nella seduta immediatamente successiva con precedenza rispetto alle altre, salvo il caso dell'urgenza di cui al presente regolamento.
4. La mozione viene illustrata dal primo tra i firmatari presenti per non più di dieci minuti. Subito dopo si apre la discussione, alla quale ciascun membro del Consiglio può partecipare non più di una volta, per non più di cinque minuti. Al termine, nei casi previsti dal comma 1 lettere a) e b), il Sindaco, o l'Assessore da questo delegato, esprime la posizione della Giunta, per non più di quindici minuti. Subito dopo la mozione viene posta in votazione.

Art. 19 (Ritiro di interrogazioni e mozioni)

1. Le interrogazioni e le mozioni possono essere ritirate in ogni momento con una dichiarazione di tutti i firmatari.

Capo II Doveri dei membri del Consiglio

Art. 20 (Obbligo di presenza)

1. E' dovere dei membri del Consiglio, regolarmente convocati, intervenire alle sedute del Consiglio comunale, oppure di giustificare per iscritto l'assenza.

Art. 21

(Obbligo del segreto)

1. I membri del Consiglio sono tenuti al segreto nei casi determinati dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.

Art. 22

(Obbligo di astensione)

1. I membri del Consiglio hanno l'obbligo di astenersi nei casi previsti dalle leggi vigenti .

Capo III

Durata in carica

Art. 23

(Entrata in carica dei Consiglieri Comunali)

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione da parte del Consiglio.
2. La deliberazione di convalida dei surrogati è dichiarata immediatamente eseguibile.
3. Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
4. Nell'adempimento delle sue funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà di azione, pensiero, di espressione e di voto.

Art. 24

(Dimissioni da Consigliere comunale)

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono trasmesse dal Consigliere medesimo, in forma scritta e sottoscritta, indirizzate al Sindaco e presentate all'Ufficio Segreteria che provvederà immediatamente a protocollarle.
2. Non è obbligatorio che la comunicazione di dimissioni contenga le motivazioni, ma se queste vi sono devono essere formulate in modo chiaro ed esplicito.
3. Le dimissioni sono irrevocabili sin dalla loro presentazione e sono immediatamente efficaci.
4. La surrogazione, adottata dal Consiglio, deve avvenire entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse.

Art. 25

(Sospensione e decadenza)

1. Le norme relative alla sospensione e decadenza dei Consiglieri sono stabilite dalla legge.
2. I consiglieri che per tre volte consecutive non partecipano alle riunioni del Consiglio sono tenuti a presentare per iscritto le giustificazioni delle assenze medesime. Il Sindaco, qualora non pervenga alcuna giustificazione, propone al Consiglio la decadenza dei consiglieri interessati. La pronuncia di decadenza deve essere approvata a maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

| |
|--|
| <p style="text-align: center;">TITOLO IV FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO</p> |
|--|

Capo I

Organizzazione dei lavori prima della seduta

Sezione I

Ordine del giorno, convocazione

Art. 26

(Data e ordine del giorno della seduta)

1. Il Sindaco, in qualità di Presidente del Consiglio, stabilisce la data, l'ora ed il luogo della seduta, fissa l'ordine del giorno e convoca il Consiglio.
2. Sono fatti salvi gli obblighi di convocazione del Consiglio in capo al Sindaco nei casi previsti dalle leggi, dallo Statuto e dal presente regolamento.

Art. 27

(Struttura e contenuto dell'ordine del giorno)

1. Nell'ordine del giorno sono indicati mediante un numero progressivo i distinti oggetti della seduta.
2. Ciascun oggetto viene descritto in sintesi, ma in modo tale che il membro del Consiglio possa ragionevolmente rendersi conto dell'oggetto da trattare.
3. Il Consiglio, su proposta del Sindaco o di un membro del Consiglio, può in ogni momento, nel corso della seduta, modificare secondo opportunità l'ordine dei lavori, ivi compreso accorpate la discussione di oggetti distinti, che appare opportuno trattare congiuntamente, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fatto salvo quanto disposto dalle leggi e dallo Statuto.

Art. 28

(Convocazione del Consiglio)

1. Il Consiglio viene convocato dal Sindaco mediante avviso scritto, notificato ai membri del Consiglio nel domicilio come definito nel presente articolo.
2. La consegna dell'avviso di convocazione viene attestata dalla dichiarazione di avvenuta notificazione del messo comunale.
3. Per domicilio del membro del Consiglio nel Comune si intende il luogo di residenza anagrafica nel Comune, se il membro del Consiglio risiede nel Comune e non ha indicato altro domicilio, oppure il luogo, purché situato entro il territorio del Comune, indicato dal membro del Consiglio con dichiarazione scritta depositata presso la Segreteria comunale, oppure la Segreteria comunale qualora il membro del Consiglio non risieda nel territorio del Comune e non abbia rilasciato la dichiarazione di cui sopra.

Art. 29

(Modalità e termini per la convocazione del Consiglio Comunale)

1. Nel caso in cui il messo comunale non possa notificare l'avviso di convocazione nel domicilio del membro del Consiglio, esso viene notificato presso la casa comunale, con le procedure di cui all'articolo 140 del Codice di Procedura Civile.
2. L'avviso per le sedute del Consiglio Comunale viene notificato almeno 5 giorni prima per le sedute ordinarie.
3. Per le sedute in via di urgenza, l'avviso viene notificato almeno ventiquattro ore prima.
4. Per la notificazione di elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno di una seduta si applica quanto disposto per le sedute di urgenza.

Art. 30

(Contenuto dell'avviso di convocazione)

1. L'avviso di convocazione deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) il giorno, il luogo e l'ora della convocazione;
 - b) la menzione dell'urgenza, se del caso;
 - c) l'ordine del giorno, redatto secondo i criteri previsti dal presente regolamento;
 - d) la data e la firma del Sindaco o di chi ne fa le veci.
2. L'avviso di convocazione può prevedere la possibilità di prosecuzione della seduta, indicando in tal caso il giorno, l'ora e il luogo.

Art. 31

(Avviso per la seduta di prosecuzione)

1. Per la seduta di prosecuzione, la comunicazione che la seduta è stata aggiornata nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di convocazione viene inviata mediante telegramma spedito, almeno otto ore prima, o mediante notifica del messo comunale ai soli membri assenti nel momento in cui il Sindaco ha comunicato l'aggiornamento.

Art. 32

(Convocazione su richiesta di un quinto dei Consiglieri)

1. Un quinto dei Consiglieri, mediante atto scritto, possono chiedere che il Consiglio sia convocato per deliberare o discutere su proposte di deliberazione o su argomenti determinati. Il Sindaco convoca il Consiglio entro venti giorni dalla data del deposito della richiesta presso la Segreteria comunale, inserendo nell'ordine del giorno, eventualmente insieme ad altri argomenti, gli oggetti indicati dai richiedenti.

Art. 33

(Deposito e consultazione dei documenti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno)

1. I consiglieri hanno diritto ad avere a disposizione, a decorrere dalle 48 ore precedenti l'ora di inizio della riunione, eccezion fatta per le sedute convocate d'urgenza, i fascicoli completi delle pratiche relative agli oggetti inseriti nell'ordine del giorno cui la seduta stessa si riferisce. In caso di mancato rispetto di tale termine o di documentazione riconosciuta incompleta, potrà essere richiesto al Consiglio di votare il rinvio della trattazione ad altra seduta. La proposta di rinvio deve essere approvata dalla maggioranza dei consiglieri presenti.
2. I membri del Consiglio hanno diritto, durante il periodo di deposito, di prendere visione di tali documenti durante le ore di ufficio

Art. 34

(Avvisi al pubblico)

1. Copia dell'avviso di convocazione, unitamente all'elenco degli oggetti, viene pubblicata all'Albo Pretorio, almeno ventiquattro ore prima della riunione.
2. Nei giorni di seduta del Consiglio dal Palazzo Municipale è esposta la bandiera nazionale.

Sezione II
Adunanza e numero legale

Art. 35
(Adunanza)

1. L'adunanza ha inizio all'ora stabilita nell'avviso di convocazione.
2. I membri del Consiglio dichiarano la loro presenza al Segretario comunale man mano che entrano nell'aula.
 1. Appena raggiunto il numero legale il Segretario ne informa il Presidente.
 2. Decorsa un'ora dall'orario di convocazione senza che sia stato raggiunto il numero legale, il Presidente dichiara deserta la seduta.
 3. Il Presidente può richiedere al Segretario, prima dell'inizio della seduta o nel corso della medesima, di procedere all'appello dei consiglieri, allo scopo di verificare la sussistenza del numero legale.

Art. 36
(Numero legale)

1. La seduta è valida se sono presenti almeno ---- componenti il consiglio.

Capo II
La seduta

Sezione I
Norme generali

Art. 37
(Apertura della seduta)

1. Il Sindaco, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Art. 38
(Presidente della seduta)

1. Il Sindaco presiede il Consiglio Comunale.
2. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale ed è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.
3. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco- Presidente del Consiglio, la presidenza spetta al vice sindaco se componente il consiglio e, in caso di assenza, al consigliere più anziano per numero di voti riportati, le preferenze individuali più quelle di lista, tra quelli presenti alla seduta.

Art. 39
(Poteri del Presidente della seduta)

1. Il Presidente:
 - a) dichiara l'apertura e la chiusura delle sedute e ne dirige i lavori;
 - b) concede ai membri del Consiglio la facoltà di parlare e la toglie secondo le norme del presente regolamento;
 - c) precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota;
 - d) apre la fase della votazione e ne proclama l'esito;
 - e) mantiene l'ordine e regola il funzionamento del Consiglio, osservando e facendo osservare le norme di legge, dello Statuto e del presente regolamento sia da parte dei membri del Consiglio che da parte del pubblico.
2. Il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

Art. 40
(Verifica del numero legale)

1. Il Presidente è tenuto a verificare nel corso della seduta se il Consiglio sia o meno in numero legale.
2. Ogni membro del Consiglio può chiedere oralmente in qualsiasi momento che il Presidente proceda alla verifica del numero legale.
3. La presenza del numero legale deve essere accertata prima di ogni votazione.
4. Qualora si constati che è venuto a mancare il numero legale, il Sindaco sospende la seduta per dieci minuti; scaduto il termine, si procede ad una nuova verifica mediante appello nominale e, se si constata che il numero legale non viene raggiunto, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Art. 41
(Mozione d'ordine)

1. Ogni membro del Consiglio può presentare una mozione d'ordine, consistente in un richiamo all'osservanza, relativamente all'andamento dei lavori, di una norma di legge, dello Statuto comunale e del presente regolamento.
2. Tale richiesta ha la precedenza su ogni altra. Il Sindaco decide sull'ammissibilità della mozione d'ordine e, se la ritiene ammissibile, decide su di essa.

Art. 42
(Partecipazione degli Assessori non consiglieri e del sindaco del consiglio comunale dei ragazzi)

1. Gli Assessori non Consiglieri hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute sia pubbliche che segrete del Consiglio.
2. Il Sindaco del consiglio comunale dei ragazzi partecipa al pari degli assessori non consiglieri alle sedute pubbliche del consiglio.
2. Essi non concorrono alla determinazione del numero legale.

Art. 43
(Partecipazione del Segretario comunale)

1. Il Segretario comunale:
 - a) è responsabile della redazione del processo verbale della seduta;
 - b) se richiesto dal Presidente del Consiglio, esprime il proprio parere su questioni relative agli argomenti in discussione;
 - c) svolge ogni altro compito relativo al corretto e ordinato svolgimento dei lavori del Consiglio richiesto dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.

Art. 44

(Processo verbale)

1. Il processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, deve:
 - a) indicare il giorno e l'ora di inizio della seduta, i nomi dei membri del Consiglio presenti all'appello di apertura e l'annotazione dei membri del Consiglio giunti posteriormente e di quelli che si sono allontanati;
 - b) far constare se la seduta o parte della seduta è segreta, nel qual caso il Consiglio può deliberare a maggioranza dei presenti che non si rediga processo verbale;
 - c) indicare gli atti e le deliberazioni, l'oggetto delle discussioni, i nomi di coloro che vi hanno partecipato e le dichiarazioni espressamente richieste a verbale dal singolo membro del Consiglio;
 - d) indicare il numero dei voti favorevoli e contrari in ogni caso di votazione, precisando coloro che, pur fisicamente presenti, non hanno partecipato alla votazione nonché, nelle votazioni palesi, gli astenuti;
 - e) far constare le forme delle votazioni seguite.
 - f) Gli interventi e le dichiarazioni fatte dai Consiglieri nel corso della discussione sono riportati in sintesi. Qualora gli interessati intendessero chiedere l'inserimento del proprio intervento in forma integrale, essi devono essere già dotati del proprio testo scritto di intervento e dagli stessi firmato, oppure devono fornirne copia al Segretario entro 24 ore dalla seduta. In nessun caso il Segretario può essere ritenuto responsabile di erronea interpretazione di dichiarazioni rilasciate in forma verbale dai consiglieri.
 - g) I verbali delle sedute segrete sono redatti in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano arrecare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

Art. 45

(Deliberazioni)

1. Le deliberazioni votate ed approvate ed i relativi allegati vengono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
2. Delle stesse viene fatta apposita raccolta con numerazione progressiva annuale.

Art. 46

(Pubblicità e segretezza delle sedute)

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccettuati i seguenti casi:
 - a) quando il Consiglio, con deliberazione motivata, decide che la seduta debba essere segreta;
 - b) quando si tratta di discutere e deliberare su questioni che comportino apprezzamenti su qualità personali, attitudini, meriti e demeriti di individui;
 - c) quando la segretezza della seduta è richiesta dalla legge;
 - d) quando la trattazione palese possa essere pregiudizievole agli interessi patrimoniali del Comune.

Sezione II

Svolgimento dei lavori

Art. 47

Nomina degli scrutatori

1. All'inizio di ciascun argomento in cui sia prevista la votazione in forma segreta, il Presidente sceglie tra i membri del Consiglio, di norma i più giovani, tre scrutatori con il compito di accertare l'esito delle votazioni.
2. Almeno uno degli scrutatori deve essere scelto in rappresentanza della minoranza, ove questa sia presente in aula.

Art. 48

(Comunicazioni del Sindaco)

1. Il Sindaco, all'inizio della seduta, può tenere commemorazioni e fare comunicazioni su oggetti estranei all'ordine del giorno.

Art. 49

(Argomenti ammessi alla trattazione)

1. Il Consiglio non può deliberare né discutere alcuna proposta o questione non iscritta all'ordine del giorno, salvo le eccezioni previste dal presente regolamento.

Art. 50

(Ordine di trattazione degli argomenti)

1. Gli oggetti vengono trattati secondo la sequenza della iscrizione, stabilita nell'ordine del giorno, fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 51

(Tempi degli interventi)

1. Fatti salvi i diversi termini previsti in altri articoli del presente regolamento, il relatore dispone, di norma, di quindici minuti per l'illustrazione iniziale e di dieci minuti per la replica finale, i membri del Consiglio di cinque minuti per l'intervento principale e di tre minuti per la replica finale e dichiarazione di voto.

Art. 52

(Tempi per interrogazioni e mozioni)

1. Alle interrogazioni e alle mozioni, tranne quella di sfiducia, si applicano le regole ed i tempi previsti ai sensi del presente regolamento.

Sezione III

La discussione

Art. 53

(Questioni pregiudiziali e sospensive)

1. Prima che la discussione su un argomento abbia inizio, ciascun membro del Consiglio può chiedere che l'argomento venga ritirato dall'ordine del giorno o venga rinviato ad altra seduta. Sulla proposta decide il consiglio a maggioranza dei presenti.

Art. 54

(Apertura della discussione)

1. La discussione su ciascun argomento è aperta dal Sindaco con l'enunciazione dell'oggetto da trattare. Subito dopo, salvo quanto previsto dal presente regolamento, il relatore illustra tale oggetto.

2. Il relatore può fare riferimento ad una relazione scritta depositata.

3. Sull'argomento posto in discussione, eccezionalmente e su questioni a carattere tecnico-giuridico o tecnico-scientifico, su decisione del Presidente, può essere svolta apposita relazione dal Segretario o da altro Funzionario del Comune, ente od organizzazione dipendente o da un esperto esterno.

Art. 55

(Intervento dei membri del Consiglio)

1. Terminato lo svolgimento della relazione, il Sindaco dà la parola ai membri del Consiglio secondo l'ordine di richiesta.
2. I membri del Consiglio non presenti in aula al momento del proprio turno decadono dal diritto di parola.
3. I membri del Consiglio intervengono solo dopo avere ottenuto la parola dal Sindaco.
4. Gli interventi devono riguardare unicamente gli argomenti in discussione; in caso contrario, il Sindaco richiama all'ordine il membro del Consiglio e, qualora questi persista, gli toglie la parola.
5. Gli interventi non possono contenere espressioni comunque offensive. Il Sindaco richiama all'ordine il membro del Consiglio e, se il membro del Consiglio persiste, gli toglie la parola e adotta provvedimenti opportuni.
6. Non è permesso ad alcuno di interrompere chi parla, nè di intervenire mentre altri hanno la parola, tranne al Sindaco per richiamo al regolamento.

Art. 56

(Presentazione di emendamenti ed ordini del giorno in corso di discussione)

1. Durante la discussione ciascun membro del Consiglio può presentare al Sindaco, per iscritto, proposte di emendamento e ordini del giorno relativi agli argomenti in discussione.

Art. 57

(Chiusura della discussione generale)

1. Quando tutti i membri del Consiglio iscritti hanno parlato ed è intervenuta la replica del relatore, il Sindaco dichiara chiusa la discussione generale.

Sezione IV
La fase che precede la votazione finale

Art. 58

(Discussione e votazione degli emendamenti e ordini del giorno)

1. Terminata la discussione generale, gli emendamenti e gli ordini del giorno relativi all'oggetto discusso sono illustrati, secondo l'ordine di presentazione o secondo l'ordine logico che il Sindaco reputi opportuno, da uno soltanto dei firmatari, per non più di cinque minuti, se non sono già stati illustrati nel corso della discussione generale.
2. Per ciascun emendamento e ordine del giorno, il Sindaco dichiara, per non più di dieci minuti, se accetta o respinge l'emendamento o l'ordine del giorno presentato. Qualora l'emendamento o l'ordine del giorno venga respinto, il proponente o ritira l'emendamento o l'ordine del giorno, ovvero può richiedere la votazione da parte del Consiglio comunale sull'ammissibilità o meno del medesimo.
3. Su ciascun emendamento o ordine del giorno dichiarato ammissibile può prendere la parola, per cinque minuti, per dichiarazioni di voto, ogni capogruppo o un suo delegato, il Sindaco o l'Assessore da lui delegato. I membri possono intervenire solo nel caso in cui si dissociano dalla posizione del gruppo di appartenenza.
4. La votazione degli emendamenti dichiarati ammissibili deve precedere quella del testo della proposta originaria; sono votati prima gli emendamenti soppressivi, poi quelli modificativi e da ultimo gli emendamenti aggiuntivi.
5. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dell'emendamento principale.
6. Ove siano presentati più ordini del giorno sullo stesso argomento, il Sindaco ne fissa l'ordine dando la precedenza a quelli a contenuto più ampio.
7. L'approvazione di un emendamento o di un ordine del giorno comporta la decadenza degli altri emendamenti o ordini del giorno il cui contenuto sia dal primo superato o con esso in contrasto.
8. L'approvazione di un emendamento che implichi un aumento di spesa o una diminuzione di entrata comporta il rinvio della votazione della proposta ad altra seduta per acquisire agli atti l'attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile di ragioneria.
9. L'approvazione di un emendamento implicante una modificazione sostanziale della proposta di deliberazione in discussione comporta il rinvio della votazione della proposta medesima ad altra seduta, per acquisire i pareri previsti dalla legge. Il giudizio sull'eventuale rinvio spetta al Segretario comunale.

Art. 59

(Dichiarazione di voto finale)

1. Terminata l'eventuale discussione e la votazione degli emendamenti e ordini del giorno, non è consentito alcun altro intervento nel merito della proposta salvo che per dichiarazione di voto.
2. Può prendere la parola, per dichiarazione di voto, il capogruppo o un suo delegato.
3. E' consentito agli altri membri del Consiglio di prendere la parola, per motivare il proprio voto, solamente in caso di dissociazione dalla posizione del gruppo di appartenenza.

Sezione V Le votazioni

Art. 60 (Sistemi di votazione)

1. La votazione può essere palese o segreta.
2. Le votazioni palesi e segrete si svolgono secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 61 (Votazione palese)

1. La votazione è palese quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascun membro del Consiglio possa essere conosciuto immediatamente e direttamente da tutti i presenti.
2. La votazione palese è la regola e può essere effettuata:
 - a) per appello nominale;
 - b) per alzata di mano.
3. Il Sindaco, prima della votazione, precisa le modalità di espressione del voto ed ha la facoltà di controllare la votazione mediante controprova.
4. Nella votazione per alzata di mano, il Presidente chiede chi approva la proposta. I membri del Consiglio che approvano alzano la mano. Il Presidente chiede subito dopo chi non approva e i membri del Consiglio che non approvano alzano la mano. Infine chiede chi si astiene e i membri del Consiglio che si astengono alzano la mano. In caso di votazione dubbia, si procede alla votazione per appello nominale.
5. Se un membro del Consiglio presente in aula rifiuta di esprimere il proprio voto viene collocato tra i presenti e non votanti, pur concorrendo alla formazione del numero legale.

Art. 62 Votazione segreta

1. La votazione è segreta quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascuno non possa mai essere conosciuto da chiunque altro.
2. La votazione segreta è obbligatoria nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto.
3. La votazione segreta ha luogo con il sistema delle schede segrete.
4. Nel sistema di votazione per schede segrete:
 - a) se si tratta di approvare o respingere una proposta, il voto sarà dato scrivendo "sì" oppure "no" sulla scheda;
 - b) se si tratta di nominare persone, il voto sarà espresso indicando sulla scheda il cognome o in caso di omonimia o di dubbio, anche il nome di coloro a favore dei quali si intende votare;
 - c) chi intende astenersi consegna scheda bianca; chi non consegna alcuna scheda viene considerato presente e non votante, pur concorrendo alla formazione del numero legale;
 - d) le schede, debitamente piegate, vengono poste in un'urna; il loro spoglio è fatto dagli scrutatori con l'assistenza del Segretario ;
 - e) le schede bianche, quelle nulle e quelle non leggibili concorrono alla formazione del numero dei votanti;
 - f) subito dopo la proclamazione del risultato le schede vengono distrutte.

Art. 63 (Votazione per singole parti)

1. Il Consiglio può disporre a maggioranza dei presenti, su proposta del Presidente, o a richiesta di un capogruppo, che si proceda a votazione per singole parti di un ordine del giorno, di una mozione, di un emendamento, o di una proposta di deliberazione di natura regolamentare. Su tale proposta, eventualmente su iniziativa del Presidente, si pronuncia il consiglio a maggioranza.
2. In ogni caso, su ogni ordine del giorno, mozione, emendamento o proposta di deliberazione, il Consiglio deve esprimersi con votazione finale globale.

Art. 64

(Astensione obbligatoria dalla votazione)

1. I membri del Consiglio che si trovino nelle condizioni previste dalla legge e del presente regolamento devono astenersi dal votare.

Art. 65

(Astensione facoltativa)

1. Il membro del Consiglio che intende astenersi nel voto lo dichiara nelle votazioni palesi; nelle votazioni segrete manifesta questa sua volontà mediante la scheda bianca.

2. Il membro del Consiglio che nel corso della votazione, pur rimanendo nell'aula, non partecipa alla votazione nei modi previsti, viene collocato fra i presenti non votanti, pur concorrendo alla formazione del numero legale, e di ciò si fa menzione nel verbale.

Art. 66

(Approvazione delle proposte)

1. La proposta si intende approvata se ottiene il voto favorevole della metà più uno dei votanti, salvo che le leggi, lo Statuto e il presente regolamento dispongano diversamente.

2. Nel caso che il numero dei votanti sia dispari, la metà più uno si ottiene con l'arrotondamento alla unità superiore rispetto alla metà aritmetica.

Art. 67

(Nomine di rappresentanti del Consiglio)

1. Nel caso in cui le norme vigenti riservino una parte delle nomine e designazioni alle minoranze, il Consiglio provvede mediante votazione per schede segrete, con il sistema del voto limitato.

2. Nel caso di cui al comma 1, risultano nominati o designati i candidati indicati dalle minoranze che hanno ottenuto il maggior numero dei voti, fino ad esaurimento dei posti assegnati ad esse.

Art. 68

(Lo scrutinio e la proclamazione dell'esito della votazione)

1. Il Sindaco, con l'assistenza degli scrutatori nominati in base al presente regolamento, annuncia l'esito del voto.

2. Qualora gli scrutatori non concordino sul numero dei presenti, dei votanti, degli astenuti nel voto, dei voti favorevoli e contrari, la votazione viene immediatamente ripetuta.

3. Nelle votazioni segrete mediante schede gli scrutatori:

a) terminata la raccolta delle schede, accertano il numero delle schede immesse nell'urna che deve corrispondere al numero dei presenti e votanti, detratti coloro che, comunque, hanno rifiutato di consegnare la scheda;

b) accertano il numero dei voti favorevoli, di quelli contrari e delle schede bianche;

c) accertano la nullità delle schede non leggibili, di quelle recanti segni ritenuti sufficienti per il riconoscimento del votante, di quelle contenenti parole o frasi sconvenienti, di quelle che non consentono di individuare il voto espresso e di quelle che esprimono un voto non ammesso dalle norme vigenti.

4. Dello scrutinio delle votazioni segrete viene redatto un sintetico verbale, eventualmente avvalendosi di un prospetto, che, firmato dagli scrutatori, è consegnato immediatamente al Sindaco per la proclamazione di cui al successivo comma 7.

5. L'assistenza degli scrutatori nelle votazioni segrete viene fatta risultare dal processo verbale della seduta.

6. Nel caso di contrasto tra gli scrutatori, salvo quanto previsto dal precedente comma 2, prevale la decisione della maggioranza degli stessi.

7. terminate le operazioni di scrutinio, il Sindaco proclama l'esito della votazione.

Sezione VI Disciplina delle sedute

Art. 69

Poteri del Sindaco in qualità di Presidente

1. Il Sindaco nella sua veste di Presidente ha il potere:
 - a) di sospendere e sciogliere la seduta nei casi previsti dal presente regolamento;
 - b) di richiamare all'ordine nominativamente ciascun membro del Consiglio e di espellerlo dalla seduta nei casi previsti dal presente regolamento;
 - c) di ordinare l'espulsione dei presenti non membri del Consiglio che siano causa di disordine.

Art. 70

(Disciplina dei membri del Consiglio)

1. I membri del Consiglio devono osservare durante le sedute un comportamento dignitoso e corretto, nel rispetto delle opinioni e libertà altrui.
2. Se un membro del Consiglio pronuncia parole sconvenienti oppure turba con il suo comportamento la libertà delle discussioni o l'ordine delle sedute, il Sindaco lo richiama.
3. Dopo due richiami oppure, in casi gravi, indipendentemente dal richiamo all'ordine, il Presidente esprime una censura, che viene riportata nel processo verbale.
4. Se un membro del Consiglio nonostante la censura persiste nel suo comportamento, il Presidente lo espelle dalla seduta.

Art. 71

(Disciplina del pubblico)

1. Nessuna persona estranea al Consiglio può, sotto alcun pretesto, introdursi nello spazio riservato ai membri del Consiglio, salvi i casi previsti dal presente regolamento o per delibera del Consiglio o autorizzazione del Presidente.
2. Qualora persone del pubblico turbino l'ordine, il Sindaco, dopo opportuni richiami, ordina agli agenti della polizia municipale di espellere gli autori della turbativa. Ove questi non siano individuabili, o il pubblico non si attenga ai richiami, il Sindaco, sospesa eventualmente la seduta per il tempo necessario, ordina lo sgombero e la seduta prosegue senza la presenza del pubblico.

Art. 72

(Tumulto in aula)

1. Qualora sorga tumulto in aula e riescano vani i richiami del Sindaco, questi sospende, allontanandosi dal suo seggio, la seduta.
2. Se alla ripresa della seduta il tumulto continua il Sindaco la dichiara sospesa per un tempo determinato, oppure la dichiara sciolta.
3. In quest'ultimo caso il Consiglio sarà convocato nelle forme previste dal presente regolamento per i casi di urgenza.

Art. 73

(Servizio di polizia durante la seduta)

1. Il Sindaco, durante le sedute, può avvalersi degli agenti di polizia municipale per il servizio di polizia nell'aula consiliare.
2. Il Sindaco, ove sia necessario l'intervento della forza pubblica, prima di chiamarla, sospende o toglie la seduta.

| |
|--|
| TITOLO V LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO |
|--|

Art. 74

(Ratifica delle deliberazioni d'urgenza della Giunta)

1. Il Consiglio ratifica le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, adottate dalla Giunta in via d'urgenza nei casi consentiti dalla legge, entro il termine perentorio di sessanta giorni da quello di adozione.

Art. 75

(Pubblicazione delle deliberazioni)

1. Le deliberazioni consiliari sono pubblicate, mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni consiliari sono pubblicate all'Albo Pretorio, nel termine massimo di trenta giorni dalla loro adozione.

Art. 76

(Esecutività ed eseguibilità delle deliberazioni)

1. Le deliberazioni del Consiglio divengono esecutive trascorsi i termini stabiliti dalla Legge.
3. In caso di urgenza, il Consiglio, con il voto della maggioranza dei membri assegnati, delibera la immediata eseguibilità, fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia.

| |
|--|
| TITOLO VI PROCEDURE PARTICOLARI |
|--|

**Capo I
Mozione di sfiducia**

**Art. 77
(Mozione di sfiducia)**

1. Almeno due quinti dei Consiglieri assegnati possono proporre mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco e della Giunta.
2. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta dai presentatori, è presentata al Presidente del Consiglio e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
3. La mozione di sfiducia è approvata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
4. Se la mozione di sfiducia viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Capo II

**Art. 78
Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la relativa deliberazione.
2. Dopo l'esecutività della deliberazione il regolamento sarà pubblicato all'Albo Comunale per ulteriori 15 giorni.
3. Sostituisce e abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinavano il funzionamento del Consiglio Comunale.